

PCT e DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Firenze 21 gennaio 2011
Auditorium CRF

presentazione a cura di: dott.ssa *Barbara Fabbrini*

L.Delega 15.3.97 n. 59
(BASSANINI)

ART. 15

- ▶ **Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge**
- ▶ **Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione**

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

d.lgs 7.3.2005 n. 82

modificato con d.lgs 30 dicembre 2010 N.235

- ▶ firme elettroniche (artt. 1)
- ▶ documento informatico (artt. 1, 20–25)
- ▶ Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48)
- ▶ Pagamenti con modalità telematiche (art. 5)
- ▶ Diritto dei cittadini ed imprese interagire con PA attraverso tecnologie telematiche (Art. 3)
- ▶ **rapporto stato regioni per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa (artt. 12–14)**

CAD definizioni: documento informatico

Art 1 lett. p)

la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.



Cad definizioni firme elettroniche

Art 1 lett s)

firma digitale

particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un **certificato qualificato** e su un sistema di **chiavi crittografiche** di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e **l'integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

DOCUMENTO INFORMATICO

Problema paternità

Firma elettronica
(digitale)


Problema integrità

Firma digitale
e certificato

Ruolo dell'ente certificatore

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



Processo telematico

d.p.r. 13.2.2001 n. 123

- ▶ formazione, la comunicazione e la notificazione di atti nel processo civile mediante documenti informatici, utilizzando il *sistema informatico civile (SICI)*, ovvero sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia
- ▶ **interscambio bidirezionale di dati e di documenti informatici a valore legale**

NOVITA' SOSTANZIALI

- Dematerializzazione documentale
- Atti in formato elettronico, firmati digitalmente veicolati su canali sicuri con certezza di trasmissione
- scambio documentale tramite CPECPT
- Consultazione dei fascicoli e dei provvedimenti, senza necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie, bensì operando *on line*

Principali disposizioni

- **atti e i provvedimenti** del processo possono essere compiuti come **documenti informatici sottoscritti con firma digitale** . In luogo **estrae copia informatica** dall'analogico e la stessa è inserita nel fascicolo informatico (art 4).
- **Procura alle liti**: si **trasmette la copia informatica della procura** asseverata come conforme all'originale, mediante sottoscrizione con firma digitale (art. 10)
- **fascicolo informatico** la cui formazione che tuttavia non elimina il cartaceo **doppio regime** –art 12

Rinvio a

Regole tecnico-operative

- ▶ d.m. 14.10.2004
 - ▶ Modificate e rifatte da d.m. 17.7.2008 (quelle attualmente in vigore)
 - ▶ Nuove regole tecniche in corso di approvazione
- 


COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Art. 51 d.l. 112-2008


(convertito in legge 133/2008)

- ▶ Prevede notifica e comunicazione attraverso la piattaforma PCT e CPECPT alle parti costituite di tutti i provvedimenti del giudice in qualsiasi fascicolo emessi (anche sul cartaceo quindi).
- ▶ possibilità di non comunicare nei termini di cui all'art 136 cpc ai difensori non abilitati a tale "piattaforma": mera comunicazione "presso la cancelleria".

Prospetto normativo allo stato vigente



L'attuale situazione



d.l. 185/2008 (legge 2/2009)

art. 16 :

PEC obbligatoria (manca la sanzione)

Comma 6): Obbligo di indicazione del **proprio indirizzo di PEC** per **le imprese** e obbligo di comunicazione al registro delle imprese

Comma 7) **I professionisti iscritti in albi PEC** da comunicare **ai rispettivi ordini o collegi**
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni

PEC Ordinaria: valore giuridico art. 6 e 48 CAD

- ▶ La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata PEC, equivale, alla Notificazione Per Mezzo Della Posta
- ▶ **Opponibilità ai terzi della data e l'ora di trasmissione (art. 48)**
- ▶ Con i soggetti che hanno dichiarato il loro indirizzo PEC le PA comunicano con PEC e la dichiarazione vincola ad accettare invio di atti e provvedimenti che lo riguardano (art.6)

L'art. 4 D.L. 193 del 2009 convertito con l. 24 del 2010

- ▶ Stabilisce che comunicazioni e notificazioni siano effettuate tramite la **PEC (ordinaria)**, sia in materia civile che penale
- ▶ **Sostituisce l'articolo 51** del decreto legge 112 del 2008, ampliandolo al fallimentare e penale e introducendo la notifica/comunicazione con PEC
- ▶ Introduce il **pagamento dei diritti per via telematica**
- ▶ Introduce **modalità di notifica telematica** (art 149 bis cpc)
- ▶ Prevede entro sessanta giorni l'emanazione di **nuove norme tecniche** a cui peraltro è collegata entrata in vigore della legge stessa

Nuove regole tecniche per PCT

- ▶ Separazione tra flussi di trasmissione di atti e tutti gli altri servizi, previa sempre autenticazione forte
 - ▶ Scambio dei flussi basato su PEC ordinaria
 - ▶ PdA e un Portale dei servizi nazionale per visione registri
 - ▶ Regioni ed enti locali possono essere gestori di PdA
- 


Obiettivo

Dare impulso ai servizi per l'utenza:


- Consultazione anche ai cittadini (in forma anonima)
 - Spinta per le notifiche e comunicazioni telematiche
 - Spinta al deposito per soggetti esterni anche diversi dagli avvocati
- 

La nuova architettura

D.L. 193/2009 (L. 24/2010)



Pct dopo nuove regole tecniche



PROBLEMI GIURIDICI

- ▶ **Sostanziali:**
 - ▶ relativi al valore firme digitali e documenti informatici

 - ▶ **Formali –Processuali:**
 - ▶ rapporto tra le norme (difficile ricondurre ad unità il sistema normativo attuale)
 - ▶ applicazione delle norme pct nel loro aspetto di dinamica processuale
- 

Casistiche: procura alle liti

- ▶ la procura alle liti trasmessa necessariamente su documento informatico separato soddisfa i requisiti di cui all'art 83 cpc
- ▶ Congiunzione all'atto data da:
 - dalla trasmissione univoca di canale
 - Dall'inserimento nella busta elettronica a sua volta firmata digitalmente
 - dall'inserimento in allegato del fascicolo
 - Da altri elementi dell'atto

Casistica: valore del documento informatico

- ▶ **l'art. 20 CAD efficacia sostanziale**
idoneità del documento informatico a soddisfare la forma scritta è liberamente valutabili in giudizio tenuto conto delle caratteristiche oggettive di integrità, sicurezza, qualità e immutabilità
- ▶ **Abolito il precedente parallelismo con 1350 c.c.**

Art 21 CAD: aspetto probatorio

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (presunzione juris tantum)

inversione onere prova

- ▶ la norma dà luogo ad un'inversione dell'onere della prova rispetto al procedimento di verifica.
- ▶ **la prova positiva ,con qualsiasi mezzo di non aver utilizzato lui il dispositivo di firma e che l'uso abusivo non è stato dovuto a sua colpa**
- ▶ **NUOVO CONCETTO DI ABUSO DI DISPOSITIVO DI FIRMA**

difficoltà

- ▶ Cambio di mentalità
 - ▶ Risorse
 - ▶ Valutazione dell'impatto delle norme sul sistema processuale
 - ▶ Comunicazione tra varie componenti e vari attori del sistema
 - ▶ Riorganizzazione dei servizio
 - ▶ Riorganizzazione delle modalità lavorative
- 

Obiettivi generali di PCT e della collaborazione con regione

- Semplificazione dei servizi e riorganizzazione del lavoro
- Abbattimento degli accessi fisici al Tribunale
- Riduzione tempi del processo e dei
- Più elevati livelli di qualità dei servizi e dell'organizzazione per giudici, cancellieri, avvocati e professionisti in genere

UN SERVIZIO GIUSTIZIA DI QUALITÀ PER I CITTADINI